

CIRCOLARE N. 12/2019

Besana Brianza, 19 giugno 2019

LE REGOLE DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019 E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ormai a pochi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni a regime della fattura elettronica (si vedano le nostre circolari 28/2018 e 3/2019) l'Agenzia delle Entrate pubblica la nuova circolare n. 14/E del 17/6/2019 e fornisce chiarimenti ai numerosi dubbi operativi sorti in questo primo periodo di applicazione.

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO

LA FATTURA IMMEDIATA

Come noto la **fattura immediata** è emessa, per ciascuna operazione imponibile, all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Fino al **30 giugno 2019** la fattura **immediata** è emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.

A decorrere **dal 1° luglio 2019**, la fattura **immediata** (sia cartacea che elettronica) può essere emessa (trasmessa) entro dieci (10) giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché al momento) determinata ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972, osservando la seguente regola:

- se la data di effettuazione dell'operazione (**cessione di beni/ prestazione di servizi** ovvero la **data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**) non coincide con la data di emissione (trasmissione), nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata l'operazione.

Un esempio aiuterà a capire le novità introdotte:

ESEMPIO 1

A fronte di una cessione effettuata in data 27/9/2019 (ma lo stesso principio si applica anche nel caso ad esempio di un corrispettivo per cessione beni o prestazioni di servizi percepito in tale data), la fattura immediata potrà alternativamente:

- essere emessa (ossia generata e inviata al SDI) il medesimo giorno – in tal caso la data dell'operazione e la data di emissione coincidono e il campo "Data" indicato in fattura, nella sezione "Dati generali del file" sarà 27/9/2019;
- essere generata il giorno dell'operazione (27/9/2019) e trasmessa al SDI entro i 10 giorni successivi, cioè entro il 7/10/2019 – in tal caso la data da riportare in fattura sarà il 27/9/2019 e non coinciderà con la data di emissione (trasmissione);

- essere generata e trasmessa al SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 27/9/2019 e il termine ultimo di emissione (cioè entro i 10 giorni successivi, il 7/10/2019) – in tal caso la data da riportare in fattura sarà il 27/9/2019 e non coinciderà con la data di emissione (trasmissione).



ATTENZIONE!!!

A volte potrebbe risultare dubbia la tipologia di operazione indicata in fattura, tale per cui l'emissione della fattura potrebbe risultare tardiva. Infatti occorre prestare attenzione al tipo di attività descritta in quanto potrebbe essere intesa come cessione di beni con posa in opera accessoria alla vendita, piuttosto che la prestazione in appalto o un contratto d'opera di servizi resi (**l'attenzione è rivolta soprattutto ai Signori Clienti che svolgono attività di idraulici, elettricisti e lavorazioni c/terzi**). Si consiglia quindi di specificare bene l'operazione effettuata in modo che sia ben chiaro, soprattutto in virtù degli accordi contrattuali tra le parti, il tipo di attività svolta. Facciamo un esempio per chiarire la problematica:

Un'azienda commercializza legname e realizza lavori in appalto/subappalto di rivestimento pavimenti in parquet. Per un lavoro di appalto emette DDT del parquet da posare il 31/5/2019, mentre il lavoro di posa viene terminato il 18/6/2019. Ai fini dei corretti termini di emissione della fattura, rileverà la data del 18/6/2019 come data di effettuazione dell'operazione se gli accordi tra le parti si qualificano come un servizio reso, diversamente rileverà la data del 31/5/2019 come data di effettuazione dell'operazione se la stessa si qualifica come una vendita di beni, con relativa posa in opera.

LA FATTURA DIFFERITA E LA TRIANGOLAZIONE NAZIONALE

Rimangono invariati i termini più ampi per la fattura *differita*, che potrà essere emessa (trasmessa) al SDI **entro il 15 del mese successivo all'effettuazione**.

Altra deroga riguarda le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il **tramite del proprio cedente (triangolazione)**: la fattura è emessa **entro il mese successivo** a quello della consegna o spedizione dei beni, mentre deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa e con riferimento al medesimo mese. Si tratta del caso in cui il fornitore (primo cedente) consegna direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente/terzo acquirente).

Per tali operazioni l'unica novità riguarda solo l'obbligo di indicare in fattura la data di effettuazione dell'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché **tale data sia diversa dalla data di emissione (trasmissione) della fattura**.

I CHIARIMENTI FORNITI

Nella sopra citata circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti di ordine pratico, che riportiamo sinteticamente di seguito.

DATA EFFETTUAZIONE E TRASMISSIONE DELLA FATTURA

Con riguardo alla "doppia" data l'Agenzia precisa:

- per le sole **fatture elettroniche** la data da indicare è quella di **effettuazione dell'operazione** (o la data in cui il corrispettivo è corrisposto in tutto o in parte), mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d'interscambio;
- per le fatture **analogiche** sarà, necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse **risultino non coincidenti**;
- la fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo, secondo le precedenti regole rimaste invariate, con la precisazione che, se la stessa si riferisce a più cessioni effettuate nel corso del mese precedente documentate da più DDT (documenti di trasporto) o altro documento idoneo a identificare l'operazione e i soggetti, la data di effettuazione dell'operazione da indicare in fattura sarà quella dell'ultima operazione, cioè ad esempio dell'ultimo DDT emesso.

ESEMPIO 2

Nel mese di settembre sono state effettuate più cessioni documentate da DDT datati 2, 10 e 28 settembre 2019. La fattura differita potrà essere trasmessa tra il 1° e il 15/10/2019 riportando come data di effettuazione il DDT del 28/9/2019.

ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Con riferimento all'annotazione delle fatture emesse nei registri IVA, l'articolo 23 del Dpr 633/72, modificato dal DL 119/2018 prevede che le fatture emesse (immediate e differite) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse **indicando la data di emissione**, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni**.

L'Agenzia chiarisce che **nei registri va annotata sempre la data di effettuazione** o meglio **la data indicata in fattura**.

Pertanto gli operatori potranno continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell'imposta mantenendo una stretta coerenza tra fattura e registri.

ESEMPIO 3

A fronte di una cessione effettuata in data 27/9/2019 la cui fattura viene trasmessa al SDI il 6/10/2019, il documento può essere annotato al più tardi entro il 15/10/2019 con riferimento al mese di settembre e concorre alla liquidazione IVA dello stesso mese di settembre con pagamento da effettuarsi entro il 16/10/2019.

ESONERO FATTURE SANITARIE CON SPESE MISTE

Ribadendo che **per l'anno 2019** gli operatori sanitari **non devono** emettere la fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall'invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene precisato che l'esonero vale anche per le fatture "miste", ovvero quelle contenenti prestazioni sia sanitarie che di altra natura nello stesso documento.

IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo contano **solo le fatture transitate attraverso il SDI**, correttamente elaborate e non quelle scartate, cioè quelle per le quali il SDI ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

SANZIONI

Il **30 giugno 2019** scade la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA**. Questo termine vale per i **contribuenti con liquidazione IVA trimestrale**, mentre per i **mensili la moratoria avrà efficacia fino al 30/9/2019**, intendendosi riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.

Per cui non si avranno sanzioni se la fattura viene emessa entro:

- il 16/10/2019 per operazioni effettuate nel mese di settembre, per i contribuenti mensili;
- il 20/8/2019 per le operazioni effettuate nel secondo trimestre, per i contribuenti trimestrali.

Le sanzioni sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva, cioè entro:

- il 16/11/2019 per le operazioni effettuate nel mese di settembre, per i contribuenti mensili;
- il 16/11/2019 per le operazioni effettuate nel secondo trimestre, per i contribuenti trimestrali.

In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da € 250 a € 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell'IVA indicata in fattura.

POSSIBILI MODIFICHE IN CORSO

E' attualmente in corso l'iter di conversione in Legge del Decreto Crescita che potrebbe prevedere un'ulteriore estensione dei termini di emissione della fattura immediata.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it//>